

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione CC N. 36 del 23.06.1995
Modificato con deliberazione CC N. 40 del 21.09.1995
Modificato con deliberazione CC N. 46 del 30.10.1997
Modificato con deliberazione CC N. 43 dell'11.10.2004

TITOLO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale di Locate Varesino sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente dell'assemblea decide su tutte le questioni che insorgano nel corso delle sedute consiliari e che non siano specificatamente disciplinate dalle norme di cui al comma precedente, sentito il Segretario comunale.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che provvede seduta stante con deliberazione assunta a maggioranza dei votanti.

ART. 2. SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio ha sede ordinaria nell'apposita sala del Palazzo comunale.
2. Il Presidente può stabilire, in presenza di particolari esigenze, che il Consiglio si riunisca in una sede diversa, ma sempre compresa nel territorio comunale. La sede deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
3. La Segreteria del Comune funge da Segreteria del Consiglio per la consegna e la richiesta, da parte dei Consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

ART. 3. ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI.

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena eseguibile la relativa deliberazione consiliare.
2. La deliberazione di surrogazione può essere dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

TITOLO II° - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO.

CAPO I° - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

ART. 4 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE.

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale, quando nominato, presiede le adunanze consiliari. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vicesindaco o dal Vicepresidente del Consiglio comunale, quando è nominato il Presidente del Consiglio comunale.
2. La prima seduta consiliare è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e l'osservanza del regolamento ispirandosi a criteri di equità.

ART. 5 - CONVALIDA DEGLI ELETTI.

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto e ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista taluna delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede, a termini di legge, alle sostituzioni dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modifiche e integrazioni.
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
5. I Consiglieri possono intervenire alle sedute anche se contro la loro elezione siano stati proposti reclami e possono partecipare alla votazione con la quale il Consiglio si pronuncia sugli stessi.
6. Nella prima seduta, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede, seduta stante e con deliberazione da dichiararsi immediatamente eseguibile a norma di legge, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori lavori consiliari.

ART. 6 - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA.

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e fa parte del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, subito dopo la convalida degli eletti, indicando l'ordine di anzianità degli Assessori agli effetti dell'eventuale sostituzione del Sindaco e del Vicesindaco contemporaneamente assenti o impediti.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO.

1. Unitamente alla comunicazione dei componenti della Giunta, il Sindaco presenta al Consiglio gli indirizzi generali di governo.

CAPO II° - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI.

SEZIONE I° - GRUPPI CONSILIARI.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.

1. Il Gruppo consiliare è formato dall'insieme dei Consiglieri eletti nella stessa lista, nonché dai Consiglieri che, seppure eletti in altra lista, dichiarano di volerne far parte, allegando la dichiarazione di accettazione da parte della lista di nuova collocazione. Può essere costituito anche da un solo Consigliere.
2. I Consiglieri che, eletti singolarmente in una lista ovvero successivamente usciti dal proprio Gruppo, non abbiano aderito ad un Gruppo costituito, possono formare, ai soli fini dell'organizzazione interna dell'attività consiliare, un Gruppo misto.
3. Entro il termine massimo fissato per la prima convocazione del Consiglio comunale successivamente alla proclamazione, ciascun Gruppo consiliare elegge al proprio interno il rispettivo Capigruppo, unitamente ad un Vice capogruppo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, dandone tempestiva comunicazione al Segretario.
4. In mancanza di designazione, si considera tale il Consigliere più anziano per legge fra quelli appartenenti al Gruppo.

ART. 9 - CONFERENZA PERMANENTE DEI CAPIGRUPPO.

1. E' istituita la Conferenza permanente dei Capigruppo, composta dal Sindaco, che la presiede, e dai Capigruppo consiliari o loro delegati.
2. Le funzioni di segreteria della Conferenza vengono svolte dal Segretario.
3. La Conferenza ha il compito di esprimere pareri, a richiesta del Presidente, su ogni questione inerente il funzionamento del Consiglio.
4. La Conferenza dei Capigruppo è di norma convocata dal Sindaco, senza particolari formalità, anche su richiesta di uno o più Capigruppo.
5. Le sedute della Conferenza, che si svolgono in una sala del Palazzo Comunale, sono valide quando è rappresentata almeno la metà dei voti consiliari.

SEZIONE II° - COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 10 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI.

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno Commissioni consiliari permanenti con competenza nei diversi settori di attività comunale.
2. Successivamente ad ogni rinnovo del Consiglio comunale e dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, il Consiglio provvede a determinare il numero delle Commissioni e le relative competenze per materia.

ART. 11 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA.

1. Ciascuna Commissione è composta da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i Gruppi consiliari.
2. La nomina delle Commissioni viene deliberata dal Consiglio comunale con unico provvedimento, sulla base delle designazioni formulate dai rispettivi Gruppi consiliari. La relativa votazione, in mancanza di valutazioni sulle persone e data la natura dell'atto, avviene in forma palese.
3. Il Consiglio comunale può successivamente istituire nuove Commissioni consiliari, regolamentate dagli articoli seguenti.
4. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio.

ART. 12 - INSEDIAMENTO ED ELEZIONE DELLE CARICHE INTERNE.

1. Conseguita l'esecutività della deliberazione di nomina, e comunque entro quindici giorni dalla data relativa, il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione delle singole Commissioni, con avviso da recapitare al domicilio dei singoli componenti almeno quarantotto ore prima, per:
 - a) l'insediamento della Commissione;
 - b) la nomina del Presidente;
 - c) la nomina del Vice Presidente.
2. Fino alla nomina del Presidente, la seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio o da un componente della Commissione da lui delegato.
3. Ad avvenuto insediamento, ciascuna Commissione elegge nel proprio seno, con votazione palese, il Presidente: risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il Consigliere legalmente più anziano.
4. Nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice-Presidente.

ART. 13 - COMPITI DEL PRESIDENTE.

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha il compito di convocare le sedute e di fissarne l'ordine del giorno, di dirigere e coordinare i lavori della rispettiva Commissione e di tenere i rapporti istituzionali con gli altri Organi comunali.
2. Il Presidente ha anche la facoltà di intervenire in Consiglio comunale, subito dopo l'Assessore competente per materia, allo scopo di esporre la posizione assunta dalla Commissione.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI.

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, provvedono ad:
 - a) esaminare ed approfondire, in sede preventiva e referente, le proposte oggetto di deliberazione del Consiglio, esprimendo sulle stesse il proprio parere;
 - b) esprimere di propria iniziativa pareri e proposte su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse del cittadino, segnalandoli al Presidente del Consiglio che deciderà sulle ulteriori procedure di competenza assembleare;
 - c) esprimere, a richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente per materia, pareri preliminari di natura non vincolante su questioni di interesse comunale.
2. La Segreteria comunale trasmette ai Presidenti le proposte di deliberazioni consiliari, ai fini del loro esame da parte della rispettiva Commissione.
3. Quando la proposta di deliberazione riguarda materia di competenza di più Commissioni ovvero ne è dubbia o controversa l'attribuzione, il Presidente del Consiglio ne assegna l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente, oppure ne promuove la riunione congiunta.
4. Le Commissioni esprimono i propri pareri entro il termine di volta in volta concordato con il Presidente del Consiglio.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI.

1. La Commissione è convocata dal proprio Presidente con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente, oppure anche a mezzo telefono.
2. La convocazione è disposta dal Presidente, che è comunque tenuto a riunire la Commissione entro un termine non superiore a dieci giorni quando lo richieda un numero di Commissari che rappresentino almeno un quinto dei voti consiliari, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Analogo obbligo ha il Presidente allorchè la convocazione della Commissione venga richiesta dal Sindaco o dall'Assessore competente.
3. In caso di omissione, su richiesta degli stessi, vi provvede il Sindaco.
4. L'ordine del giorno dei lavori, nonchè il giorno e l'ora della seduta, vengono stabiliti dal Presidente e vengono comunicati a tutti i componenti della Commissione, al Sindaco, agli Assessori interessati agli argomenti in discussione, ai Capigruppo consiliari e alla Segreteria comunale.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.

1. Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei membri, dichiara valida e aperta la seduta.
2. Il Sindaco e i Capigruppo consiliari, se presenti alla seduta, non concorrono alla formazione del numero legale, a meno che taluno dei Capigruppo non faccia parte della Commissione in rappresentanza del proprio Gruppo.
3. Alle sedute delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme attinenti il funzionamento del Consiglio comunale, del quale dette Commissioni sono articolazioni interne e strumenti operativi.
4. Le sedute delle Commissioni si svolgono in appositi locali presso il Palazzo Comunale.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.

ART. 17 - SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI.

1. In caso di assenza o impedimenti occasionali, i Commissari sono sostituiti dal rispettivo Capogruppo o da un altro Consigliere comunale dello stesso Gruppo, da lui delegato.
2. Il Commissario assente per tre volte consecutive dalle riunioni in modo ingiustificato verterà, su proposta della Commissione, dichiarato decaduto ed il Consiglio comunale provvederà alla sua surroga.

ART. 18 - INTERVENTO DI AMMINISTRATORI E TECNICI COMUNALI.

1. Il Sindaco e i Capigruppo consiliari hanno facoltà di intervenire alle sedute di tutte le Commissioni, con diritto di parola.
2. Alle sedute delle Commissioni possono altresì intervenire gli Assessori di volta in volta competenti per materia, con le stesse facoltà di cui al comma precedente.
3. A richiesta del Sindaco o dell'Assessore interessato all'argomento in trattazione, possono essere chiamati a presenziare alle sedute dirigenti o funzionari del Comune, con compiti di assistenza tecnica.

ART. 19 - VOTAZIONI.

1. Ciascun Commissario esprime un numero di voti pari a quello di cui dispone il Gruppo consiliare che l'ha designato.
2. Le Commissioni esprimono i pareri e le proposte di competenza deliberando a maggioranza, con riferimento al numero dei voti consiliari rappresentati nella seduta.

ART. 20 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE.

1. A ciascuna Commissione partecipa il Segretario comunale o altro dipendente da lui delegato, con la funzione particolare di verbalizzare in forma sintetica lo svolgimento delle sedute, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione da parte dei singoli Commissari e le determinazioni finali adottate dalla Commissione stessa.
2. Il verbale viene approvato al termine della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco.
4. I verbali delle Commissioni possono essere consultati dai Commissari stessi e, previa richiesta, dai Consiglieri comunali.

ART. 21 - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI - EFFETTI.

1. Ciascuna Commissione può chiedere al Sindaco che ne promuoverà la convocazione, di sentire il parere di altre Commissioni.
2. Il Presidente di Commissioni può, per il miglior adempimento dei compiti, chiedere al Sindaco informazioni e notizie su atti e documenti di ufficio e copie degli stessi.
3. Le proposte di deliberazione, sulle quali la competente Commissione abbia espresso parere favorevole all'unanimità, vengono sottoposte direttamente al voto del Consiglio comunale, con la sola ammissione della dichiarazione di voto.

SEZIONE III° - COMMISSIONI CONSULTIVE.

ART. 22 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE.

1. Il Consiglio istituisce Commissioni consultive con il compito di svolgere:
 - a) indagini conoscitive per acquisire notizie e documentazioni dai titolari degli uffici del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti o controllati, senza vincolo - in tal caso - di segreto d'ufficio.
 - b) per formulare proposte utili all'attività dell'Amministrazione nei vari settori.

ART. 23 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio comunale procede alla nomina dei membri delle Commissioni e dei Presidenti.
2. Le Commissioni sono composte da un massimo di membri e sono nominate dal Consiglio comunale su indicazione dei Gruppi presenti in Consiglio Comunale.
3. Per assicurare la partecipazione di ciascun Gruppo ai lavori di ogni Commissione, laddove un Gruppo consiliare non sarà rappresentato in una Commissione, tale Gruppo ha facoltà di nominare un proprio rappresentante; tale rappresentante potrà partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

4. I Commissari potranno essere scelti al di fuori del Consiglio comunale.

ART. 24 - FUNZIONI.

1. Le Commissioni e il Presidente delle stesse, possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, imprenditoriale e scolastiche.
2. I rappresentanti di queste Organizzazioni dovranno essere indicati dai loro organismi direttivi.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.
4. Possono avvalersi altresì della collaborazione di esperti, previa deliberazione della G.C., qualora la stessa comporti una spesa a carico del Comune.

ART. 25 - COMPITI DEL PRESIDENTE, FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, VOTAZIONI E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE.

1. Per quanto concerne i compiti del Presidente, il funzionamento, le votazioni e la verbalizzazione delle sedute delle Commissioni consultive si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla precedente Sezione II°.

TITOLO III° - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

CAPO I° - DIRITTI.

SEZIONE I° - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE.

ART. 26 - CONTENUTI DEL DIRITTO.

1. I Consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, nonché dei provvedimenti adottati da qualsiasi organo comunale e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e di documenti d'archivio, nonché delle deliberazioni e dei regolamenti comunali.
2. I Consiglieri comunali e gli Assessori di pregresse gestioni hanno diritto di avere copia o di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.

ART. 27 - CONDIZIONI E LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO.

1. Il diritto dei Consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alla condizione che sia dimostrata, mediante la indicazione dei motivi della richiesta, la sussistenza di una connessione oggettiva tra la richiesta medesima ed i compiti propri del Consigliere comunale.

2. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, con particolare riguardo all'obbligo del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 28 - PROCEDURE PER LA VISIONE DI ATTI E DOCUMENTI E PER L'OTTENIMENTO DI INFORMAZIONI.

1. Per esercitare il diritto di visione di atti e documenti, i Consiglieri comunali devono presentare al Sindaco richiesta scritta su apposito modulo in carta libera, con l'indicazione dei relativi motivi e di ogni riferimento utile per la individuazione della specifica pratica.
2. Il Sindaco, o l'Assessore delegato alla specifica materia, non oltre cinque giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia l'autorizzazione in calce alla stessa: l'ufficio competente provvede immediatamente ad avvisare il Consigliere interessato circa il giorno in cui egli - in orario d'ufficio - potrà procedere alla consultazione degli atti e documenti richiesti.
3. Qualora il Sindaco ritenga che sussistano motivi ostativi alla autorizzazione di cui al comma 2, nega il rilascio con motivazione scritta.
4. Salvo diverse intese con il richiedente, la visione degli atti e documenti dovrà di norma essere resa possibile entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione della richiesta.
5. Per esercitare il diritto di informazione, i Consiglieri comunali devono presentare al Sindaco apposita richiesta con le stesse modalità stabilite al comma 1.
6. Il Sindaco, o l'Assessore delegato alla specifica materia, convocherà il Consigliere interessato entro cinque giorni dalla richiesta, dando direttamente e personalmente, in occasione dell'incontro, tutte le necessarie informazioni: queste possono anche essere date, su incarico del Sindaco o dell'Assessore competente e d'intesa col Consigliere interessato, dal Segretario comunale o da altro dipendente.

ART. 29- PROCEDURE PER IL RILASCIO DI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI DIVERSI DALLE DELIBERAZIONI.

1. I Consiglieri comunali che, per l'esercizio del mandato, hanno la necessità di ottenere copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali è ammessa la visione ai sensi del precedente articolo 25, debbono presentare al Sindaco richiesta scritta su apposito modulo in carta libera, con l'indicazione dei relativi motivi e di ogni riferimento utile per la individuazione della specifica pratica.
2. Il Sindaco, o l'Assessore delegato alla specifica materia, ove accolga l'istanza, ordina al Segretario comunale, entro cinque giorni dalla presentazione della stessa, di rilasciare le copie richieste, complete di ogni allegato citato nell'atto. L'ordine è steso in calce alla domanda.
3. Qualora il Sindaco ritenga che sussistano motivi ostativi, nega il rilascio con motivazione scritta.
4. Le copie rilasciate ai sensi del presente articolo non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

ART. 30 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DI COPIA DELLE DELIBERAZIONI.

1. I Consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio, della Giunta, quale che ne sia il contenuto e una volta che sia intervenuto il provvedimento di competenza dell'organo regionale di controllo.
2. La relativa domanda diretta al Sindaco è stesa su apposito modulo in carta libera, con l'indicazione sommaria dei motivi su cui essa si fonda.
3. Ove non ostino particolari motivi evidenziati per iscritto entro cinque giorni dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla specifica materia, la Segreteria comunale provvederà ad evadere la richiesta, indicando espressamente, in calce, che trattasi di copia autentica destinata esclusivamente agli usi inerenti alla carica di Consigliere.
4. Le copie rilasciate ai sensi del presente articolo non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

ART. 31 - ATTI E DOCUMENTI OTTENIBILI IN VISIONE E IN COPIA DA ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI COMUNALI.

1. I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali degli Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.
2. Le richieste devono pervenire agli Enti, Aziende e Istituzioni di cui sopra per il tramite della Segreteria comunale del Comune.

SEZIONE II° . DIRITTO DI INIZIATIVA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI.

ART. 32 - CONTENUTI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA.

1. In ordine ad ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo - ove occorra - l'inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.

ART. 33 - PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI.

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni, formulandole per iscritto al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, quando nominato entro il terzo giorno precedente il Consiglio: di esse può darsi lettura in aula, in occasione degli interventi in chiusura di seduta, di cui al successivo art. 59.
2. Ogni Consigliere può firmare interrogazioni e mozioni presentate da altri; tuttavia, come interrogante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario.

ART. 34 - INTERROGAZIONI.

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco, a un singolo Assessore o alla Giunta per conoscere:

- a) se un determinato fatto sia vero;
 - b) se dello stesso fatto sia pervenuta qualche informazione e se, nel caso in cui essa sia risultata fondata, siano stati adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in ordine a specifiche attività del Comune;
 - d) quali siano i motivi dell'operato dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. La risposta scritta all'interrogazione deve essere data dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla specifica materia entro 20 giorni dalla presentazione.

ART. 35 - MOZIONI.

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.
2. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
6. Nel corso dell'istruttoria, la mozione, ove consista in una proposta di deliberazione, sarà corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 e, quando necessario, dell'attestazione prevista dall'art. 55 - comma 5, della medesima legge.

SEZIONE III° - ALTRI DIRITTI.

ART. 36 - ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITÀ

1. Il Consiglio comunale delibera in ordine alle aspettative, ai permessi e alle indennità spettanti ai Consiglieri secondo le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, con particolare riferimento alla legge 27.12.1985 n. 816.
2. La deliberazione con cui il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalla legge citata nel comma 1, deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo.

CAPO II° - DOVERI.

SEZIONE I° - SEGRETO - ASTENSIONE.

ART. 37 - OBBLIGO DEL SEGRETO.

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va in ogni caso mantenuto per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute private.

ART. 38 - ASTENSIONE.

1. I consiglieri devono astenersi dal partecipare alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte nei casi previsti dall'art. 78 del presente Regolamento.

SEZIONE II° - ALTRI DOVERI.

ART. 39 - INTERVENTO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

1. I Consiglieri regolarmente convocati sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio oppure a giustificare le assenze, con preavviso personale alla Segreteria comunale o in seduta tramite il Capogruppo.
2. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 289 del T.U. 04.02.1915 n. 148, dichiara la decadenza dei Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi.
3. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo che sia decorso il termine non inferiore a dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza all'interessato.

TITOLO IV° - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO I° - SESSIONI CONSILIARI.

ART. 40 - SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione ed il conto consuntivo, in sessioni straordinarie per la trattazione delle altre materie.
2. La distinzione tra sessioni ordinarie e straordinarie, stabilita dall'art. 125 del T.U. 04.02.1915 n. 148, ha valore, in particolare, agli effetti del termine di preavviso delle convocazioni del Consiglio, come da successivo art. 44.

ART. 41 - RIUNIONI PER INIZIATIVA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI.

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e' effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri arrotondato per difetto quando questo ecceda il numero intero. Il Consiglio comunale e' convocato dal Presidente del Consiglio comunale, quando nominato, su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri arrotondato

per difetto quando questo ecceda il numero intero. La riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

2. La predetta norma trova piena applicazione nel caso in cui non sia aperta alcuna sessione consiliare, nè ordinaria nè straordinaria.
3. Qualora sia invece in corso una sessione consiliare, la norma di cui al comma 1 viene applicata mediante l'aggiunta delle questioni richieste dal quinto dei Consiglieri o dal Sindaco all'ordine del giorno del Consiglio, nel prescritto termine di venti giorni dalla richiesta.
4. In tal caso, rimane inalterato l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fatti salvi:
 - a) il diritto dei Consiglieri e del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale, quando nominato, di chiedere la trattazione urgente con inversione dell'ordine del giorno;
 - b) la garanzia che, comunque, la questione richiesta sarà trattata entro il termine della sessione consiliare in corso.

ART. 42 - RIUNIONI URGENTI.

1. Il Sindaco convoca d'urgenza il Consiglio comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'esigenza di osservare termini perentori. Nel caso si sia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio comunale, tale convocazione spetta al Presidente stesso previa richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri arrotondato per difetto quando questo ecceda il numero intero.
2. Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio può deliberare di sedere in permanenza.
3. La convocazione per i motivi di cui al comma 2 è fatto con qualsiasi mezzo di comunicazione e non è soggetta a formalità.

CAPO II° - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONSILIARE.

SEZIONE I° - CONVOCAZIONE.

ART. 43 - DATA DELLE RIUNIONI.

1. Appartiene alla competenza del Sindaco fissare il giorno di apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie, delle riunioni richieste dal quinto dei Consiglieri e di quelle urgenti. Nel caso si sia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio comunale, tale competenza spetta al Presidente stesso previa richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri arrotondato per difetto quando questo ecceda il numero intero.
2. Per la fissazione della data delle riunioni successive a quelle di apertura delle sessioni si applica il successivo art. 47.

ART. 44 - AVVISI DI CONVOCAZIONE.

1. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio eletto nel Comune da ciascun Consigliere.

2. La consegna deve risultare da referto di notificazione del Messo comunale.
3. I Consiglieri residenti in località fuori del Comune eleggono, ai soli fini del presente articolo, il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune, ove l'avviso viene depositato. Dell'avvenuto deposito è data notizia al Consigliere interessato mediante telegramma.
4. La consegna degli avvisi di convocazione, corredati dall'elenco degli oggetti da trattare, deve avvenire nei seguenti termini:
 - a) per le sessioni ordinarie: almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione iniziale;
 - b) per le sessioni straordinarie: almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione iniziale;
 - c) per le riunioni d'urgenza: almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione. In questo caso, peraltro, la maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione potrà differire una o più deliberazioni al giorno successivo.
5. Il termine e le disposizioni di cui al comma 4 - lett. c) valgono anche per la notificazione di elenchi di oggetti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

ART. 45 - CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, con la precisazione del tipo di sessione (ordinaria, straordinaria o adunanza d'urgenza) e di convocazione (prima o seconda);
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) la data e la firma del Sindaco.

ART. 46 - SEDUTE SUCCESSIVE ALLA PRIMA.

1. L'avviso di convocazione può indicare la data e l'ora di più sedute consecutive, ritenute necessarie per la trattazione completa degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.
2. Quando ciò non sia avvenuto, le sedute successive a quella di apertura della sessione possono essere convocate verbalmente dal Sindaco in sede di assemblea.
3. Nel caso di convocazione verbale, l'avviso deve comunque essere inviato per iscritto ai Consiglieri non intervenuti alla prima riunione, ovvero assenti al momento della comunicazione verbale del Presidente.

ART. 47 - AVVISI DI SECONDA CONVOCAZIONE.

1. La seconda convocazione, che segue ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.
2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli Consiglieri non intervenuti nella prima, semprechè non vengano aggiunti altri oggetti all'ordine del giorno.

SEZIONE II° - ORDINE DEL GIORNO.

ART. 48 - COMPILAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è predisposto dal Sindaco. Nel caso si sia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio comunale, l'ordine del giorno e' predisposto dal Presidente stesso previa richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri arrotondato per difetto quando questo ecceda il numero intero.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai Consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno, di norma, nel seguente ordine di precedenza:
 - a) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali elettivi;
 - b) ratifica delle deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta;
 - c) proposte del Sindaco e della Giunta nell'ambito degli atti fondamentali attribuiti al Consiglio dalla legge e dallo Statuto;
 - d) eventuali proposte della quinta parte dei Consiglieri;
 - e) mozioni, in ordine di presentazione;
 - f) ordini del giorno, secondo la data di presentazione;
 - g) oggetti da trattarsi in seduta segreta.

ART. 49 - RIFIUTO DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

1. Il Presidente può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte presentate dalla quinta parte dei Consiglieri su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge o presentate dal Sindaco, quando si e' provveduto con la nomina del Presidente del Consiglio comunale.

ART. 50 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI.

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria comunale per poter essere consultati dai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione in cui ne e' prevista la trattazione.
2. Gli atti relativi ai piani e programmi urbanistici, alla costituzione di Aziende speciali e Istituzioni nonché alla partecipazione del Comune a Società di capitali debbono essere depositati almeno tre giorni prima.
3. Gli atti relativi al Bilancio annuale e pluriennale, al conto consuntivo sono depositati presso gli uffici del Servizio Finanziario e trasmessi ai Capigruppo consiliari secondo le modalita' stabilite dal relativo regolamento di contabilita'.
4. I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione, oltre agli atti depositati, quelli che in essi sono richiamati.
5. Per la visione, invece, degli atti di cui non si faccia alcun richiamo in quelli depositati, si applicano le norme contenute nei precedenti art. 27 e 28.

ART. 51 - AVVISI AL PUBBLICO.

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Il medesimo adempimento è

prescritto per i successivi ordini del giorno nei quali sono aggiunti altri argomenti da sottoporre al Consiglio.

2. Nei giorni di seduta del Consiglio viene esposta al Palazzo Municipale la bandiera nazionale.

SEZIONE III° - SEDUTE CONSILIARI

ART. 52 - OPERAZIONI INIZIALI.

1. La riunione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario comunale prende nota dei Consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.
3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Presidente.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro mezz'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne viene steso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti.

ART. 53 - NUMERO LEGALE.

1. Ai sensi dell'art. 127 del T.U. 04.02.1915 n. 148, il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, arrotondata per eccesso all'unità superiore.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta come dal comma 4 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi di cui al precedente art. 47, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno quattro Consiglieri.

SEZIONE IV° - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.

ART. 54 - APERTURA DELLA SEDUTA.

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario comunale la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 52, dà incarico al Segretario stesso di procedere all'appello nominale dei Consiglieri; accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ART. 55 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale, quando nominato.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale, quando nominato, le relative funzioni vengono rispettivamente svolte dal Vicesindaco o dal Vicepresidente del Consiglio comunale, quando si è provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio comunale.

ART. 56 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale; dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento tanto da parte dei Consiglieri quanto da parte del pubblico.
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

ART. 57 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE.

1. Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso, con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, stabilisce che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - c) quando la segretezza delle sedute è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.
2. Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano anche gli Assessori extraconsiliari.

ART. 58 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI.

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Almeno uno degli scrutatori deve appartenere alla minoranza, ove questa sia presente in aula.

ART. 59 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE IN CORSO DI SEDUTA.

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio permanga in numero legale.
2. Ogni Consigliere può chiedere oralmente, in qualsiasi momento, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. Nel caso di cui al comma precedente, la verifica è eseguita dal Presidente coadiuvato dal Segretario, mediante nuovo appello nominale.
4. Qualora sia accertato che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente dichiara rinviati i lavori ad una seduta di aggiornamento, dandone avviso scritto ai Consiglieri assenti, a meno che l'originario avviso di convocazione non preveda già il calendario delle riunioni successive.

ART. 60 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può fare brevi comunicazioni su soggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Può altresì tenere brevi commemorazioni e analoga facoltà spetta ai Capigruppo.
3. L'intera fase di cui ai commi precedenti non può superare la durata di dieci minuti.

ART. 61 - ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE.

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno.
2. E' peraltro ammesso che un affare posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.

ART. 62 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI.

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Tuttavia il Presidente, anche su richiesta dei Consiglieri, può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di mano, senza discussione.
3. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 4, lettera c) del precedente art. 44.
4. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) discussione con interventi dei Consiglieri;
 - c) replica del relatore;
 - d) chiusura della discussione;
 - e) dichiarazioni di voto;
 - f) votazione delle proposte;
 - g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

SEZIONE V° - DISCUSSIONE.

ART. 63 - QUESTIONI PRELIMINARI.

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio con votazione per alzata di mano, senza discussione.

ART. 64 - APERTURA DELLA DISCUSSIONE.

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dall'Assessore competente o Consigliere incaricato dal Sindaco.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere svolta dal Segretario comunale o da altro dipendente del Comune o da un consulente esterno.
4. La relazione, con illustrazione della proposta, deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non può superare i quindici minuti.
5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

ART. 65 - INTERVENTI DEI CONSIGLIERI.

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione ma dando in ogni caso la precedenza al Presidente della Commissione consiliare competente, ove questi ne abbia fatta richiesta. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.
2. Il Presidente può proporre al Consiglio la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta, qualora insorgessero obiezioni, possono prendere la parola un Consigliere a favore e uno contro, dopodichè il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussione.
3. I Consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente, ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.
4. Il tempo assegnato per ciascun intervento non può superare i dieci minuti. Tale durata si intende raddoppiata per il dibattito sulle dichiarazioni del Sindaco neo-eletto, nonché per la discussione del bilancio, del conto consuntivo e dei Piani e Programmi Urbanistici.
5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
6. Nella ipotesi di cui al comma precedente il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano, senza discussione.
7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, tranne al Presidente per richiamo al Regolamento.
8. Gli oratori parlano dal proprio banco, rivolti al Presidente.

ART. 66 - FATTO PERSONALE.

1. Il "fatto personale" sussiste quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso il Consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide circa la sua fondatezza.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o fare apprezzamenti sui voti del Consiglio.
5. Il Consigliere che, nel corso di una discussione, sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un Comitato di Consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
6. Il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, propone al Consiglio la costituzione del Comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

ART. 67 - MOZIONE D'ORDINE.

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto comunale o del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore ed uno contro. Successivamente il Consiglio decide per alzata di mano.

ART. 68 - ARGOMENTI DISCUSSI IN COMMISSIONE CONSILIARE.

1. Come stabilito dal precedente art. 21, le proposte di deliberazione già discusse nella competente Commissione consiliare e sulle quali non si è manifestato alcun dissenso vengono sottoposte direttamente al voto del Consiglio. Sono ammesse le dichiarazioni di voto secondo le modalità di cui al successivo art. 74.

ART. 69 - ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE.

1. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

ART. 70 - DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI EMENDAMENTI E DI ORDINI DEL GIORNO.

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i cinque minuti.
5. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
6. Al fine dell'espressione dei pareri e dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, previsti rispettivamente dall'art.53 e dall'art.55 della legge 142/90, gli emendamenti debbono essere depositati presso la Segreteria comunale, 48 ore prima della seduta se trattasi di convocazione ordinaria, 24 ore se trattasi di convocazione straordinaria.
7. L'approvazione di emendamenti, presentati durante la seduta del Consiglio Comunale che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata vengono posti in votazione solo previa espressione da parte del Segretario comunale e dei

responsabili del servizio competente in materia dei pareri di cui al comma precedente. In caso di impossibilita' di espressione di tali pareri il Consiglio comunale vota il ritiro o meno del punto all'ordine del giorno proponendo il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, comma 5, della legge 08.06.1990, n. 142.

ART. 71 - PARERI.

1. Il Segretario comunale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che alle proposte di deliberazione siano allegati i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività del Comune.
2. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano espressi in tempo utile, il Segretario allegherà alla proposta di deliberazione la documentazione che comprovi l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.
3. In tal caso il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal parere ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 08.06.1990, n. 142.

ART. 72 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE.

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e, ove lo ritenga opportuno, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
2. Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

SEZIONE VI° - VOTAZIONE

ART. 73 - DICHIARAZIONI DI VOTO.

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per gruppo. In tale intervento il Consigliere illustra succintamente la posizione del Gruppo.
3. E' consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola soltanto per dissociarsi dalla posizione del Gruppo di appartenenza, indicandone i motivi e chiedendo che siano fatti constare a verbale.

ART. 74 - SISTEMI DI VOTAZIONE.

1. Le votazioni del Consiglio sono palesi, potendosi ricorrere allo scrutinio segreto esclusivamente per le votazioni concernenti persone.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti, con facoltà di ricorrere a sistemi elettronici.
3. Gli Assessori esterni non partecipano ad alcuna votazione.

ART. 75 - VOTAZIONE PALESE.

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.
2. La votazione palese è la regola e può essere effettuata per appello nominale o per alzata di mano.
3. Il Presidente precisa preventivamente con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.
4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario comunale l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "si" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
5. Nella votazione per alzata di mano i Consiglieri che approvano alzano la mano; quelli che non approvano non alzano la mano. I Consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.
6. E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal Presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se non vengono sollevate obiezioni da alcuno.

ART. 76 - VOTAZIONE SEGRETA.

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi soltanto per le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete in base al quale:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi;
 - d) chi non intende astenersi, ma non vuole esprimersi, vota scheda bianca;
 - e) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario comunale.
4. Le schede scrutinate vengono distrutte subito dopo la proclamazione dei risultati della votazione.

ART. 77 - VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI.

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, che si proceda a votazione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

ART. 78 - ASTENSIONE FACOLTATIVA E OBBLIGATORIA DEI CONSIGLIERI.

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, nè dichiarano di astenersi.

2. I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri non possono partecipare alla trattazione e alla votazione delle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende o Istituzioni comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
4. I Consiglieri di cui al comma 3 si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario comunale per la registrazione a verbale.
5. L'obbligo di cui ai comma 3 e 4 non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

ART. 79 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE.

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto prevedano per determinati atti la maggioranza qualificata.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, raddoppiato, supera di uno il numero dei votanti.
3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, illeggibili e nulle, si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Per le nomine dei rappresentanti del Consiglio di cui all'art. 32, lettera n), della legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni, si applica, il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente la semplice prevalenza di voti.

ART. 80 - VOTAZIONE INFRUTTUOSA PER PARITÀ DI VOTI.

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede seduta stante alla rinnovazione della votazione.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella ulteriore votazione, la proposta verrà reiscritta in un successivo ordine del giorno.

ART. 81 - NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELLA MINORANZA.

1. Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti i Consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che, nella votazione di cui al comma 5 del precedente art. 79, hanno riportato maggiori voti.

SEZIONE VII° - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE.

ART. 82 - SCRUTINIO.

1. L'accertamento dei risultati della votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente art. 58.
2. La votazione deve ripetersi quando gli scrutatori non concordano sul numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei voti.
3. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 76, comma 3, lett. e). Essi:
 - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti segni che consentano il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
4. L'esito dello spoglio delle schede viene comunicato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.
5. L'assistenza degli scrutatori allo spoglio delle schede è fatta risultare dal verbale della seduta.

ART. 83 - PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE.

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente - in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente - ne proclama il risultato.

SEZIONE VIII° - DISCIPLINA DELLE SEDUTE.

ART. 84 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere nei casi di cui al successivo art. 88 e di proporne l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

ART. 85 - DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI.

1. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominativamente.
3. Il Consigliere richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può infliggere una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il Consigliere colpito dal provvedimento di cui al precedente comma può appellarsi al Consiglio il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite, senza discussione. Ove le spiegazioni siano state accolte dal Consiglio, non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.
6. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, o altri Consiglieri,

od offende il prestigio delle pubbliche Istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta.

7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide per alzata di mano, senza discussione.

ART. 86 - TUMULTO IN AULA.

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza sospendendo ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta e abbandona il proprio seggio. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al proprio seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art. 44, comma 4, lettera c) del presente Regolamento per i casi di urgenza.

ART. 87 - DISCIPLINA DEL PUBBLICO.

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono il Presidente ed i Consiglieri, fatta eccezione per il personale comunale e per i rappresentanti della stampa e degli altri mezzi di informazione.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia municipale (o ad altro personale di servizio) di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della Polizia municipale.
4. In caso di oltraggio al Presidente, agli Assessori, ai Consiglieri od agli agenti della Polizia municipale, i colpevoli saranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

ART. 88 - SERVIZIO DI POLIZIA DURANTE LA SEDUTA.

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli Agenti municipali per il servizio di Polizia nell'aula consiliare.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

SEZIONE IX° - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI.

ART. 89 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.

1. Le disposizioni del presente Regolamento relative ai Consiglieri sono estese agli Assessori esterni, in quanto applicabili.

2. L'avviso di convocazione dei Consiglieri è spedito anche agli Assessori esterni.
3. Questi, che in aula prendono posto, unitamente al Sindaco, al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
4. Gli Assessori esterni non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale e non partecipano alle votazioni.

SEZIONE X° - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEI DIRIGENTI E DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 90 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il Segretario del Comune titolare o supplente, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge 08.06.1990, n. 142, partecipa alle riunioni del Consiglio.

ART. 91 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO.

1. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente, però, allo scopo di deliberare in seduta segreta sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi.
2. In tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.
3. L'esclusione del Segretario comunale è obbligatoria, quando egli si trovi nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 78 del presente Regolamento.

ART. 92 - COMPITI DEL SEGRETARIO.

1. Il Segretario comunale provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei Consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, collabora al regolare andamento dei lavori.
2. Il Segretario è tenuto ad esprimere seduta stante il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazione ma, qualora per il parere siano necessari ulteriori accertamenti, deve informarne il Presidente, che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. Il Segretario può prendere la parola, d'intesa col Presidente, per fornire chiarimenti di natura tecnica.

ART. 93 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

1. I dipendenti responsabili dei servizi possono essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio comunale, su richiesta del Sindaco o degli Assessori, quando la loro presenza sia ritenuta necessaria per esigenze di supporto tecnico.
2. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo deve in ogni caso assistere il Responsabile della ragioneria, in particolare per esprimere il prescritto parere contabile circa la compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme che regolano la struttura del bilancio o del conto.

3. Il Consiglio comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 94 - PARTECIPAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI.

1. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, per gli aspetti che attengono alla attività di gestione economico-finanziaria.
2. A tale fine, il Revisore ha diritto di ricevere tempestivamente tutti gli ordini del giorno relativi alle sessioni consiliari.
3. Su iniziativa del Presidente, il Revisore può essere chiamato a presenziare alle sedute consiliari e, ove ritenuto opportuno dal Consiglio, a riferire oralmente su determinati aspetti dell'attività d'istituto.

SEZIONE XI° - VERBALIZZAZIONE.

ART. 95 - PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE.

1. Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.
2. I verbali vengono annualmente raccolti in apposito registro.
3. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

ART. 96 - CONTENUTO DEL VERBALE.

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
2. Il processo verbale deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
 - c) riportare i punti principali degli interventi e delle dichiarazioni di voto;
 - d) indicare, per ogni proposta, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni, precisando i relativi Gruppi consiliari di appartenenza;
 - e) precisare il numero di coloro che si sono allontanati dall'aula ai sensi del precedente art. 76;
 - f) far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione adottata.
3. I Consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.
4. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.

ART. 97 - FIRMA DEI VERBALI.

1. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che hanno partecipato alle sedute stesse.

ART. 98 - APPROVAZIONE DEI VERBALI.

1. Il Consiglio procede alla approvazione dei verbali con votazione palese nella prima seduta utile.
2. Eventuali richieste di rettifica avanzate, con proposte motivate, da parte dei Consiglieri interessati vengono decise dal Consiglio, senza ritornare nel merito dell'argomento trattato, con votazione palese.
3. Se le proposte di rettifica risultano approvate, il Segretario ne fa annotazione nel verbale di approvazione.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 99 - MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

ART. 100 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 46 della legge 08.06.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della predetta pubblicazione.
2. Il Segretario comunale riporterà in calce all'originale del presente Regolamento gli estremi del provvedimento di controllo e dell'avvenuta pubblicazione di cui al comma precedente, certificando la data di entrata in vigore.
3. Una copia del Regolamento viene consegnata a ciascun Consigliere.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Sede del Consiglio comunale
- Art. 3 - Entrata in carica dei Consiglieri

TITOLO II° - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I° - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- Art. 4 - Convocazione e presidenza della prima seduta consiliare
- Art. 5 - Convalida degli eletti
- Art. 6 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- Art. 7 - Presentazione degli indirizzi generali di governo

CAPO II° - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I° - GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 - Organizzazione dei Gruppi consiliari
- Art. 9 - Conferenza permanente dei Capigruppo

SEZIONE II° - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 10 - Istituzione delle Commissioni
- Art. 11 - Composizione, nomina e durata in carica
- Art. 12 - Insediamento ed elezione delle cariche interne
- Art. 13 - Compiti del Presidente
- Art. 14 - Attribuzioni delle Commissioni
- Art. 15 - Convocazione delle Commissioni
- Art. 16 - Funzionamento delle Commissioni
- Art. 17 - Sostituzione dei Commissari
- Art. 18 - Intervento di amministratori e tecnici comunali
- Art. 19 - Votazioni
- Art. 20 - Verbalizzazione delle sedute
- Art. 21 - Attivita' delle Commissioni - Effetti

SEZIONE III° - COMMISSIONI CONSULTIVE

- Art. 22 - Istituzione delle Commissioni consultive
- Art. 23 - Composizione, nomina e durata in carica
- Art. 24 - Funzioni
- Art. 25 - Compiti del Presidente, funzionamento delle commissioni, votazioni e verbalizzazione delle sedute.

TITOLO III° - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I°- DIRITTI

SEZIONE I° - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE

- Art. 26 - Contenuti del diritto

- Art. 27 - Condizioni e limiti all'esercizio del diritto
Art. 28 - Procedure per la visione di atti e documenti e per l'ottenimento di informazioni
Art. 29 - Procedure per il rilascio di copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni
Art. 30 - Procedure per il rilascio di copia delle deliberazioni
Art. 31 - Atti e documenti ottenibili in visione e in copia da Enti, Aziende e Istituzioni comunali

SEZIONE II° - DIRITTO DI INIZIATIVA - PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI

- Art. 32 - Contenuti del diritto di iniziativa
Art. 33 - Presentazione di interrogazioni e mozioni
Art. 34 - Interrogazioni
Art. 35 - Mozioni

SEZIONE III° - ALTRI DIRITTI

- Art. 36 - Aspettative, permessi e indennità

CAPO II° - DOVERI

SEZIONE I° - SEGRETO - ASTENSIONE

- Art. 37 - Obbligo del segreto
Art. 38 - Astensione

SEZIONE II° - ALTRI DOVERI

- Art. 39 - Intervento alle riunioni del Consiglio

TITOLO IV° - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I° - SESSIONI CONSILIARI

- Art. 40 - Sessioni ordinarie e straordinarie
Art. 41 - Riunioni per iniziativa del Sindaco e dei Consiglieri
Art. 42 - Riunioni urgenti

CAPO II° - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE

SEZIONE I° - CONVOCAZIONE

- Art. 43 - Data delle riunioni
Art. 44 - Avvisi di convocazione
Art. 45 - Contenuto dell'avviso di convocazione
Art. 46 - Sedute successive alla prima
Art. 47 - Avvisi di seconda convocazione

SEZIONE II° - ORDINE DEL GIORNO

- Art. 48 - Compilazione dell'ordine del giorno
Art. 49 - Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

- Art. 50 - Deposito e consultazione degli atti
Art. 51 - Avvisi al pubblico
SEZIONE III° - SEDUTE CONSILIARI

- Art. 52 - Operazioni iniziali
Art. 53 - Numero legale

SEZIONE IV° - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 54 - Apertura della seduta
Art. 55 - Presidenza del Consiglio
Art. 56 - Attribuzioni del Presidente
Art. 57 - Pubblicità e segretezza delle sedute
Art. 58 - Nomina degli scrutatori
Art. 59 - Verifica del numero legale in corso di seduta
Art. 60 - Comunicazioni del Presidente
Art. 61 - Argomenti ammessi alla trattazione
Art. 62 - Ordine di trattazione degli argomenti

SEZIONE V° - DISCUSSIONE

- Art. 63 - Questioni preliminari
Art. 64 - Apertura della discussione
Art. 65 - Interventi dei Consiglieri
Art. 66 - Fatto personale
Art. 67 - Mozione d'ordine
Art. 68 - Argomenti discussi in Commissione consiliare
Art. 69 - Ordini del giorno ed emendamenti nel corso della discussione
Art. 70 - Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno
Art. 71 - Pareri
Art. 72 - Chiusura della discussione

SEZIONE VI° - VOTAZIONE

- Art. 73 - Dichiarazioni di voto
Art. 74 - Sistemi di votazione
Art. 75 - Votazione palese
Art. 76 - Votazione segreta
Art. 77 - Votazione per singole parti
Art. 78 - Astensione facoltativa e obbligatoria dei Consiglieri
Art. 79 - Approvazione delle proposte
Art. 80 - Votazione infruttuosa per parità di voti
Art. 81 - Nomina di rappresentanti della minoranza

SEZIONE VII° - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE.

- Art. 82 - Scrutinio
Art. 83 - Proclamazione dell'esito della votazione

SEZIONE VIII° - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 84 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 85 - Disciplina dei Consiglieri
- Art. 86 - Tumulto in aula
- Art. 87 - Disciplina del pubblico
- Art. 88 - Servizio di Polizia durante la seduta

SEZIONE IX° - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

- Art. 89 - Modalita' di partecipazione

SEZIONE X° - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEI DIRIGENTI E DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 90 - Partecipazione del Segretario comunale
- Art. 91 - Esercizio delle funzioni di Segretario
- Art. 92 - Compiti del Segretario
- Art. 93 - Partecipazione dei dipendenti responsabili dei servizi
- Art. 94 - Partecipazione del Revisore dei Conti

SEZIONE XI° - VERBALIZZAZIONE

- Art. 95 - Processo verbale delle sedute
- Art. 96 - Contenuto del verbale
- Art. 97 - Firma dei verbali
- Art. 98 - Approvazione dei verbali

TITOLO V° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 99 - Modificazioni e abrogazioni del presente Regolamento
- Art. 100 - Entrata in vigore del Regolamento